



COMUNE DI ISSOGNE

Informazioni di interesse della popolazione IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2020)

Prot. 4215/2020

Come anticipato nell' informativa pubblicata da questa Amministrazione il 25/05/2020 prot. 2823, La legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 738 a 783) ha riscritto la normativa sull' Imu introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:

- i presupposti della "nuova" IMU sono sostanzialmente analoghi a quelli della precedente IMU, con **abitazione principale** (categorie catastali **NON DI LUSSO**) e **pertinenze esenti** (queste ultime limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 ai sensi del comma 2 dell' art. 13 del D.Lgs. 201/2011);
- **abolizione della TASI** (Tributo sui servizi indivisibili) introdotta nel 2014;
- scomparsa dell' agevolazione per l' abitazione immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all' estero (AIRE) e già pensionati nei paesi di residenza.

Le aliquote Imu per l' anno 2020 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/08/2020 ed il nuovo Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/08/2020. I suddetti atti sono visionabili sul sito istituzionale dell' ente www.comune.issogne.ao.it.

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L' ANNO 2020:

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8, A9(di lusso) e relative pertinenze	4,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	0 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,2 per mille
Tutti i restanti immobili	7,2 per mille
Unità immobiliari, escluse quelle accatastate in A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.	6,0 per mille

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA: è il possesso di immobili (fabbricati e aree fabbricabili) nel territorio del Comune come definiti dall' art. 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

MODALITA' DI VERSAMENTO E SCADENZE:

ACCONTO: entro il 16/06/2020* pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi nel 2019** ;

SALDO: entro il 16/12/2020, con eventuale conguaglio dell' imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote 2020.

*La legge regionale n. 5 del 21/4/2020 in tema di misure legate all' emergenza COVID-19 – art. 2, ha differito il termine del versamento del 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che doveva essere versata entro i termini ordinari. Ai versamenti differiti non sono applicate sanzioni, maggiorazioni o interessi. Era comunque consentito effettuare il versamento entro la scadenza ordinaria del 16 giugno.

L' art. 762 comma 1 della suddetta Legge di Bilancio 2020, prevede che **l' acconto di giugno possa essere pari alla metà di quanto versato lo scorso anno a titolo di Imu e Tasi mentre il versamento del saldo di dicembre, dovrà essere fatto a conguaglio sulla base delle aliquote 2020.

Il versamento dell' Imu dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice catastale del Comune di Issogne è: E371.

L' IMPORTO MINIMO annuale dovuto ai fini dell' Imu è pari a Euro 12,00.

Il Comune provvederà ad inoltrare ai contribuenti una proposta di scheda calcolo dell' Imu 2020 con il relativo modello F24 entro la scadenza del 16 dicembre 2020.

Si ricorda di verificare sempre la correttezza dei dati indicati nella scheda (dati catastali, quote di possesso, periodo di possesso ecc..) e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze e/o variazioni successive al ricevimento del modello, che potrebbero generare un diverso ammontare dell' imposta. Il contribuente è l' unico responsabile dei versamenti effettuati.

AREE EDIFICABILI: i proprietari di aree utilizzabili a scopo edificatorio disciplinate dal Piano Regolatore generale, sono tenuti al versamento dell' Imu. Il valore del terreno edificabile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno d' imposizione o a far data dall' adozione degli strumenti urbanistici.

LA BASE IMPONIBILE IMU E' RIDOTTA DEL 50% NEI SEGUENTI CASI:

-fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all' art. 10 D.Lgs.n. 42/2004;

-fabbricati inagibili o inabitabili, in possesso delle caratteristiche di cui all' art. 15 del Regolamento comunale Imu;

Per i fabbricati oggetto di ristrutturazione o nuova costruzione , la base imponibile è costituita dal valore dell' area edificabile. In alternativa, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all' immobile prima dell' esecuzione degli interventi di recupero, ridotta del 50%, fino alla data di ultimazione dei lavori o fino al momento dell' effettivo utilizzo.(art. 17 del Regolamento Imu)

COMODATO D' USO GRATUITO –condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% di cui all' art. 14 del Regolamento:

Il contratto di comodato d' uso gratuito DEVE ESSERE REGISTRATO presso qualsiasi sportello dell' Agenzia delle Entrate;

Il comodante può **possedere un solo immobile**, in Italia, **oltre a quello concesso in comodato**, che sia adibito a propria abitazione principale e che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9; in ogni caso **l' abitazione principale del comodante deve essere ubicata nel Comune di Issogne**, così come la casa che viene concessa in comodato al familiare.

Il grado di parentela ammesso tra i familiari che sottoscrivono il contratto di comodato è di primo grado in linea retta, quindi genitori/figli e viceversa;

Il comodatario deve utilizzare l' immobile dato in uso gratuito come propria abitazione principale;

L' agevolazione spetta anche per le pertinenze, purché puntualmente individuate nel contratto di comodato, classificate nelle categorie catastali, C2, C6, C7 e nella misura massima di un' unità per ciascuna delle categorie indicate.

Ai fini dell' applicazione dell' agevolazione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando la dovuta documentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Imu.

DICHIARAZIONE ai fini Imu:

La dichiarazione va presentata su apposito modello ministeriale entro il 30/06 dell' anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini dell' imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati che possano generare un diverso ammontare dell' imposta.